



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi per il Territorio

V.le Gandini n. 48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035

C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

APPALTI BIENNALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2017-2018 -

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

CAPITOLO I

OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, REVISIONE DEI PREZZI.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria – lavori **EDILI - STRADALI** occorrenti, a giudizio della Direzione Lavori (Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.), alla conservazione e migliore gestione del patrimonio mobile ed immobile comunale, per il tipo di prestazione indicata. Sono applicabili al presente appalto oltre alle condizioni riportate d'appresso, le norme del Capitolato Generale D'Appalto dei Lavori Pubblici.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 01-01-2017 al 31-12-2018.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di rescindere il contratto in caso di inadeguata e cattiva esecuzione dei lavori e/o gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice.

Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n°48 del 28/11/2011, l'aggiudicazione dell'appalto per lavori di manutenzione ordinaria periodica degli immobili di proprietà Comunale, avviene mediante cottimo fiduciario, con contratto da stipulare a misura, secondo il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi.

Art. 4 - AMMONTARE ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'importo complessivo previsto per l'esecuzione delle opere e provviste è di € **18.442,62 per ciascun anno, oltre IVA.**

L'aggiudicazione verrà fatta secondo il sistema indicato nella lettera di invito, l'offerta della ditta sarà considerata valida per tutta la durata del presente appalto.

I prezzi di riferimento a cui va applicato lo sconto unico in percentuale in sede di offerta (per manodopera, materiali, noli, trasporti, lavori ed opere compiute, ecc.) sono quelli del **prezzario opere edili della Provincia di Brescia n°3/2016.**

I lavori preventivati potranno subire variazioni nei limiti fissati dall'Amministrazione Comunale o dalla Direzione Lavori, senza che l'appaltatore nulla possa eccepire in merito ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi netti di aggiudicazione per tutta la durata dell'appalto.

CAPITOLO II

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 6 – MODALITA' D'ESECUZIONE

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto dietro semplice richiesta della Direzione Lavori, secondo le disposizioni impartite, a regola d'arte e con piena conoscenza ed osservanza di tutte le leggi, regolamenti e circolari applicative riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche.

L'appaltatore è responsabile delle opere eseguite, dei danni dovuti all'imperizia o negligenza dei suoi dipendenti e da malafede nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore provvederà affinché l'accesso al cantiere sia rigorosamente vietato a tutte le persone non addette ai lavori a meno che non siano autorizzate dalla Direzione Lavori.

Per i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura e peso diversi da quelli prescritti, l'appaltatore deve demolire o rifare i lavori a sue spese e rischio.

Art. 7 – ESECUZIONE D'URGENZA E REPERIBILITA'

In considerazione che talune opere di manutenzione rivestono carattere di urgenza, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori o quando siano necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità di cose o persone, in particolare in caso di calamità naturale, è obbligatorio che l'Appaltatore, senza nulla chiedere in compenso, offra la propria reperibilità per tutta la durata dell'appalto, fornendo alla Direzione Lavori i dati o recapiti del caso per chiamate d'urgenza.

Qualora la richiesta della Direzione Lavori abbia carattere di urgenza si obbliga prontamente all'esecuzione delle opere richieste e comunque entro il termine stabilito dalla Direzione Lavori.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori dichiarati con carattere di urgenza, entro e non oltre il termine stabilito dalla Direzione Lavori, la stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 8 – MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti dei capitolati speciali tipo che qui vengono richiamati.

L'appaltatore è tenuto a presentare campioni di ciascuna fornitura, se richiesti, e questi dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

L'appaltatore è responsabile dei materiali difettosi quando anche i difetti emergessero dopo l'ultimazione dei lavori; lo stesso è tenuto a ripristinare immediatamente il danno verificato.

Art. 9 – TEMPO UTILE DI ESECUZIONE

Ricevuto l'ordinativo dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle opere secondo i tempi utili concordati con la stessa (e comunque non oltre 10 giorni), fatte salve quelle opere dichiarate urgenti dove si provvederà immediatamente secondo termini stabiliti insindacabilmente dalla Direzione Lavori.

In questo ultimo caso l'Ente può applicare una penale per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera urgente, da stabilirsi secondo i casi e comunque non superiore a € 100,00 (euro cento) al giorno.

Art. 10 – DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

Salva l'osservanza delle norme relativa alla disciplina del lavoro, l'appaltatore non può far lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali né di notte senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

Qualora l'autorizzazione sia data per ragioni di convenienza dell'appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva sempre l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, la Direzione Lavori, qualora ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente, o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvi gli eventuali indennizzi che possono competergli.

Il corrispettivo per la mano d'opera prestata eventualmente in giorni festivi, o nel periodo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) verrà calcolato con una maggiorazione massima del 20% sul prezzo aggiudicato.

Art. 11 – NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche per lavori a misura e per quantità e prestazioni d'opera per i lavori eseguiti in economia. Diversamente, con accordo tra Direzione Lavori e appaltatore, possono stabilirsi compensi per lavori a corpo nel caso di opere complesse nella loro contabilizzazione.

Art. 12 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire o rifare a sue spese e rischio i lavori che il Direttore dei Lavori riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura e peso, diversi da quelli prescritti.

Art. 13 – DANNI

Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'opera.

Le spese di allestimento dei cantieri sono a carico dell'appaltatore, gli stessi dovranno essere in regola con le norme antinfortunistiche e con le eventuali prescrizioni della Direzione Lavori.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 14 – DIREZIONE LAVORI

Per il presente contratto, l'Ufficio competente per la Direzione Lavori è l'Ufficio Tecnico – Sezione Lavori Pubblici.

Art. 15 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

L'appaltatore dovrà prontamente ed esattamente uniformarsi agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori per la buona riuscita dell'opera.

La Direzione Lavori ha la facoltà di ordinare il cambiamento e l'allontanamento di agenti ed operai dell'impresa assuntrice, qualora essi risultassero incapaci, insubordinati, disonesti e comunque intollerabili.

Art. 16 – VARIAZIONI DELLE OPERE

E' vietato all'appaltatore variare, per qualsiasi ragione, i lavori ordinati senza il preventivo consenso della Direzione Lavori.

Art. 17 – SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore subappaltare, per qualsiasi ragione, i lavori ordinati senza il preventivo consenso della stazione appaltante, sotto pena di recessione del contratto e del risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalto le commesse date ad altre imprese per fornitura di materiali o per prestazioni specializzate.

Art. 18 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati in genere ogni 60 (sessanta) giorni previa contabilizzazione e controllo di regolarità dei lavori eseguiti a emissioni delle relative fatture (il pagamento delle stesse avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale), previo verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C..

L'emissione della fattura dovrà essere comunque preceduta dalla presentazione al responsabile del servizio o persona da lui delegata dalla contabilità lavori dettagliata e compilata dall'impresa appaltatrice a scadenza mensile.

Il computo delle ore lavorative sarà conteggiato dall'inizio delle operazioni fino al termine delle stesse, senza tener conto del tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno dei mezzi e operai addetti, dalla sede della ditta appaltatrice al luogo dei lavori.

Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la sospensione del pagamento, copia del buono d'ordine sottoscritto dal Responsabile del Servizio o persona da lui delegata.

Alle quantità dei lavori e/o forniture regolarmente eseguite verranno applicati i prezzi unitari di cui all'allegato elenco previa detrazione del ribasso d'asta contrattuale, e delle eventuali ulteriori ritenute e/o garanzie stabilite a norma delle vigenti leggi in materia.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 – CONTRATTO D'APPALTO

La stipula del contratto di appalto deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di conferimento dell'appalto.

Preliminarmente alla stipula dello stesso la ditta appaltatrice dovrà assolvere a tutte le incombenze stabilite dalle vigenti leggi in materia (acquisizione copia delle polizze assicurative, dichiarazione di posizione contributiva dei dipendenti, diritti di segreteria, ecc.).

Art. 20 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:

- il presente foglio patti e condizioni;

Il contratto è regolato dal foglio patti e condizioni, dalle disposizioni del Codice Civile in materia e di tutte le norme afferenti all'esecuzione delle gare pubbliche e regolanti la materia stessa.

Art. 21 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall'art. 5 del Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n°145 del 19/04/2000 ed a quanto specificato nel presente foglio patti e condizioni, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

- a) Tutte le spese di contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti di segreteria, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti.
- b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza.
- c) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori.
- d) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.
- e) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio;
- f) Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito o in opera con le opportune cautele per evitare danni o infortuni.
- g) Redazione dei piani di sicurezza.
- h) la regolarità contributiva dei propri dipendenti.

Art. 22 – TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del contratto, l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro, e di ogni altra norma vigente o demandata, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente.

L'appaltatore sarà tenuto, in particolare, all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme di cui alla Legge n°1369 del 23/10/1960 ed altre norme vigenti ed emanate in materia, nonché alle norme tutte riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.) gli assegni familiari, le indennità varie, ecc.

L'appaltatore, se richiesto, dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni e di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti sotto l'osservanza delle leggi a tutela del lavoratore.

In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni ENPI, dell'Ispettorato del lavoro e di altri Enti Pubblici interessati.

Pertanto egli risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte dall'appaltante.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare tutte le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti il contratto o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'appaltatore stesso e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati dal presente articolo, l'Amministrazione comunicherà all'appaltatore, se nel caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento), sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'appaltante, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 23 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma della vigente normativa in materia di LL.PP.

Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati per iscritto.

Art. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RICHIAMO AL CAPITOLATO GENERALE LL.PP.

Per quanto riguarda la definizione delle controversie, lo scioglimento del contratto e a tutto quanto non espressamente riportato nel presente foglio patti e condizioni, si dovrà fare riferimento alla vigente normativa in materia di LL.PP, ed in particolare al D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e, per le parti ancora in vigore, al D.P.R. n° 207 del 05/10/2010.

Il Responsabile dell'Area
Servizi per il Territorio
Arch. Oliviero Tognazzi

PER ACCETTAZIONE
La Ditta (timbro e firma)